

Publicato il 19/01/2022

**N. 00050/2022 REG.PROV.COLL.**

**N. 00799/2021 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 799 del 2021, proposto da Iside Baldini, Adolfe Mendoza, Monica Bargagna, Stefano Carlin, Erica Beccani, Alessandro Colombini, Miriam Cristiani, Giovanni Ballarotti, Irene Doccini, Luca Pratelli, Alessandra Testai, Mauro De Simone, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianna Fiaschi, Daniele Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Crespina Lorenzana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Istituto Comprensivo i C G Mariti – Fauglia;

Ministero dell'Istruzione, Scuola Secondaria Ersilio Cozzi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 sono ex lege domiciliati;

***per l'annullamento:***

della delibera G.C. 2-2021, “Approvazione del Piano di Utilizzo degli edifici scolastici” , decreto pubblicazione graduatoria provvisoria ammessi e iscritti in esubero alla Scuola secondaria Cozzi del 29.04.2021, decreto pubblicazione graduatoria definitiva ammessi iscritti in esubero Scuola Cozzi” del 15.05.2021, comunicazioni del 30.04.2021 con cui l'IC Mariti comunicava che il figlio “è risultato in esubero; ove occorrer possa, della nota dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, mai comunicata ai ricorrenti, ove occorrer possa, dei riscontri ai reclami, del 14 maggio 2021, di ogni altro provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Crespina Lorenzana e di Istituto Comprensivo i C G Mariti - Fauglia e di Ministero dell'Istruzione e di Scuola Secondaria Ersilio Cozzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, premesso: a) di aver chiesto la iscrizione dei propri figli alla scuola Cozzi di Crispina Lorenzana per l'anno scolastico 2021/2022; b) che tale iscrizione sarebbe stata rifiutata per insufficienza del numero della classi attivabile alla luce del piano di utilizzo degli edifici scolastici approvato dal Comune; tutto ciò premesso hanno impugnato il diniego unitamente al piano di utilizzazione che ne costituisce il presupposto logico, asserendo, fra l'altro, che quest'ultimo sarebbe stato approvato in difetto della prescritta intesa con il Preside dell'Istituto.

Nelle more del giudizio il comune ha proceduto alla approvazione di un nuovo piano di utilizzo acquisendo questa volta l'intesa del Responsabile della struttura scolastica. Il Comune di Crispina Lorenzana nelle memorie depositate in occasione della udienza di discussione ha eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

A tale declaratoria si oppongo i ricorrenti osservando che il nuovo piano dispiegherebbe i propri effetti a partire dal prossimo anno scolastico non avendo efficacia retroattiva sul rapporto controverso.

Il Collego ritiene che sia venuto meno l'interesse al ricorso.

Pur dovendosi convenire con i ricorrenti in ordine alla efficacia non retroattiva del nuovo atto approvato dal comune, che non ha forma e sostanza di convalida, occorre tuttavia osservare che il piano di utilizzo precedente e gli atti approvati in sua esecuzione per l'a.s. 2021/2022 hanno di fatto prodotto effetti materiali irreversibili, non essendo ipotizzabile che a quasi metà dell'anno scolastico trascorso possa essere rimodulato il numero delle classi e riaperte le iscrizioni.

L'interesse dei ricorrenti si proiettava quindi sull'anno scolastico 2022/2023 per il quale la vigenza dell'impugnato piano di utilizzazione avrebbe presumibilmente portato ad analoghi esiti sul piano del numero delle classi disponibili e, quindi, sul numero delle iscrizioni accettabili.

Rispetto a tale periodo temporale, tuttavia, il provvedimento impugnato non può più produrre alcun effetto essendo stato sostituito da quello di recente approvato che non è stato, tuttavia, gravato con motivi aggiunti.

Ritiene perciò il Collegio che non sussista più alcun plausibile interesse a coltivare il presente ricorso.

Il regolamento delle spese deve essere effettuato sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.

Sul punto è sufficiente osservare che il piano di utilizzo impugnato è stato approvato in assenza della intesa con il Capo dell'Istituto scolastico così come prevede l'art. 139, co. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, risultando quindi fondata la corrispondente censura formulata dai ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.

Compensa le spese nei confronti del Ministero della Istruzione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Gisondi**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Pupilella**

**IL SEGRETARIO**